

E1864/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	Vittoria	Primo	Presidente ff
Dott. Roberto	Preden		Presidente di sezione
Dott. Antonio	Merone		Consigliere
Dott. Luigi	Piccialli		Consigliere
Dott. Luigi	Macioce		Consigliere
Dott. Filippo	Curcuruto		Consigliere
Dott. Ulpiano	Morcavallo		Consigliere
Dott. Giacomo	Travaglino		Consigliere
Dott. Francesco	Tirelli		Cons.rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

Albino Gaetano, elettivamente domiciliato in Roma,
via Ildebrando Goiran 23, presso lo studio
dell'avv. Giancarlo Contento, che lo rappresenta e

Oggetto

IMPUGNAZIONE
CARTELLA
ESATTORIALE

R.G.N. 6982/08

Cron. 1864

Rep. 624

Ud. 11/1/2011

difende per procura in atti;

- **controricorrente** -

Per la cassazione della sentenza n. 155/23/07, depositata l'8/10/2007 dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli

OGGETTO: Impugnazione di cartella esattoriale per il pagamento di spese di giustizia.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/1/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentito l'avv. Contento;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell' Avvocato Generale dr. Domenico Iannelli, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dell' AGO;

La Corte,

rilevato che a seguito della sottoposizione di Albino Gaetano a procedimento penale conclusosi con la sua condanna anche al pagamento della multa, delle spese processuali e dell'ammenda per inammissibilità del ricorso in cassazione, la concessionaria del servizio della riscossione nella Provincia di Napoli, Line spa, gli ha notificato una cartella esattoriale per il pagamento di complessivi 21.477,80 euro per " Cassa Depositi e Prestiti,

Cassa Ammende, Registro Multe - Ammende - Sanzioni amm.ve e Registro recuperi Spese Giustizia”;

che l'intimato l'ha impugnata davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che in accoglimento del ricorso ha annullato l'atto impugnato;

che l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate ha interposto appello, deducendo che si trattava di materia non rientrante nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie;

che la Commissione Regionale ha dichiarato, però, l'inammissibilità del gravame perché basato su questione dedotta per la prima volta in appello;

che l'Agenzia delle Entrate ha censurato l'anzidetta statuizione, asserendo che il giudice a quo avrebbe dovuto riconoscere l'ammissibilità dell'eccezione e decidere nel merito, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario;

che l'Albino ha resistito con controricorso, con il quale ha sostenuto l'infondatezza e, prima ancora, l'inammissibilità del ricorso, in quanto la controparte aveva lamentato la violazione dell'art. 57 del D. Lvo n. 546/1992 con riferimento al n. 4 anziché al n. 3 dell'art. 360 cpc;

che così riassunte le rispettive posizioni delle

parti e premesso, altresì, che la (peraltro insus-
sistente) erroneità del richiamo al n. 4 in luogo
del n. 3 dell'art. 360 cpc non avrebbe potuto com-
portare l'inammissibilità del ricorso, osserva il
Collegio che in base al combinato disposto degli
artt. 3 e 57 del D. Lvo n. 546/1992, la questione
di giurisdizione rientra fra quelle proponibili an-
che per la prima volta in appello (v., in tal sen-
so, anche C. cass. 2008/24883);

che tanto puntualizzato, rimane unicamente da ag-
giungere che la giurisdizione delle Commissioni
presuppone la natura tributaria della controversia,
essendo stata, fra l'altro, dichiarata
l'illegittimità della norma che riservava loro an-
che la cognizione delle sanzioni comunque irrogate
dagli uffici finanziari (Corte cost. 2008/130);

che nel caso di specie si tratta, invece, di credi-
ti non aventi carattere fiscale, per cui va dichia-
rata la giurisdizione del giudice ordinario, davan-
ti al quale si rimettono le parti previa cassazione
della sentenza impugnata;

che in considerazione del loro esito, stimasi equo
compensare per intero fra le parti le spese dei
giudizi di primo e secondo grado, condannando
l'Albino al pagamento di quelle della presente fase

di legittimità, che si liquidano in complessivi 3.200,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito;

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite,
dichiara la giurisdizione dell'AGO, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rimette le parti davanti al competente giudice ordinario, compensa per intero fra di loro le spese di lite delle fasi di merito e condanna l'Albino al pagamento di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidando le stesse in complessivi 3.200,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

Roma, l'11 gennaio 2011

L'ESPONENTE

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GLAMBATTISTA

Depositate in Cancelleria
27 GEN. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GLAMBATTISTA